

## **Modifica dell'ordinanza del 29 novembre 2002 concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR; RS 741.621) con commenti**

### **Appendice 1**

Testo vigente	Proposta di modifica (solo layout)																																					
<p><b>1.1.3.1 lett. a</b></p> <p>L'esenzione secondo la sottosezione 1.1.3.1 a) ADR vale soltanto fino alle quantità massime ammesse per unità di trasporto elencate di seguito:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– categoria di trasporto 0: 0</li> <li>– categoria di trasporto 1: 1</li> <li>– categoria di trasporto 2: 100</li> <li>– categoria di trasporto 3 e 4: 300</li> </ul> <p>– quantità massime che si discostano da quelle delle corrispondenti categorie di trasporto:</p> <p>classe 4.3: 0 materie appartenenti al gruppo d'imballaggio I</p> <p>classe 1: 1 materie 1.1C–1.5D e oggetti 1.1B e 1.2B</p> <p>classe 4.2: materie appartenenti al gruppo d'imballaggio II</p> <p>classe 4.3: materie appartenenti al gruppo d'imballaggio II e III e non comprese nella categoria «quantità massima ammessa 0»</p> <p>classe 1: 5 oggetti 1.1C–1.1J, 1.2C–1.2J, 1.3C–1.3J, 1.4B–1.4S, 1.6N</p> <p>classe 4.1: N° ONU 3225–3230, 3531 e 3532</p> <p>classe 5.1: materie appartenenti al gruppo d'imballaggio II</p> <p>classe 5.2: N° ONU 3105–3110</p> <p>Per «quantità massima ammessa per unità di trasporto» s'intende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– per gli oggetti: la massa totale in kg degli oggetti senza imballaggio (per gli oggetti della classe 1: la massa netta in kg della materia esplosiva; per le merci pericolose contenute nelle apparecchiature e attrezzature di cui</li> </ul>	<p><b>1.1.3.1 lett. a</b></p> <p>L'esenzione secondo la sottosezione 1.1.3.1 a) ADR vale soltanto fino alle quantità massime ammesse per unità di trasporto elencate di seguito:</p> <table border="1" data-bbox="1160 603 2011 798"> <thead> <tr> <th>Categoria di trasporto secondo l'ADR</th> <th>Quantità massime ammesse</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>categoria di trasporto 0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>categoria di trasporto 1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>categoria di trasporto 2</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>categorie di trasporto 3 e 4</td> <td>300</td> </tr> </tbody> </table> <p>Quantità massime che si discostano da quelle delle corrispondenti categorie di trasporto:</p> <table border="1" data-bbox="1160 954 2011 1372"> <thead> <tr> <th>Classe</th> <th>Materie/Oggetti</th> <th>Quantità massime ammesse</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4.3</td> <td>materie appartenenti al gruppo d'imballaggio I</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>materie 1.1C–1.5D e oggetti 1.1B e 1.2B</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>4.2</td> <td>materie appartenenti al gruppo d'imballaggio II</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>4.3</td> <td>materie appartenenti al gruppo d'imballaggio II e III purché non assegnate alla categoria «quantità massima ammessa 0»</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>oggetti 1.1C–1.1J, 1.2C–1.2J, 1.3C–1.3J, 1.4B–1.4S, 1.6N</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>4.1</td> <td>N° ONU 3225–3230, 3531 e 3532</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>5.1</td> <td>materie appartenenti al gruppo d'imballaggio II</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>5.2</td> <td>N° ONU 3105–3110</td> <td>5</td> </tr> </tbody> </table> <p>Per «quantità massima ammessa per unità di trasporto» s'intende:</p>	Categoria di trasporto secondo l'ADR	Quantità massime ammesse	categoria di trasporto 0	0	categoria di trasporto 1	1	categoria di trasporto 2	100	categorie di trasporto 3 e 4	300	Classe	Materie/Oggetti	Quantità massime ammesse	4.3	materie appartenenti al gruppo d'imballaggio I	0	1	materie 1.1C–1.5D e oggetti 1.1B e 1.2B	1	4.2	materie appartenenti al gruppo d'imballaggio II	1	4.3	materie appartenenti al gruppo d'imballaggio II e III purché non assegnate alla categoria «quantità massima ammessa 0»	1	1	oggetti 1.1C–1.1J, 1.2C–1.2J, 1.3C–1.3J, 1.4B–1.4S, 1.6N	5	4.1	N° ONU 3225–3230, 3531 e 3532	5	5.1	materie appartenenti al gruppo d'imballaggio II	5	5.2	N° ONU 3105–3110	5
Categoria di trasporto secondo l'ADR	Quantità massime ammesse																																					
categoria di trasporto 0	0																																					
categoria di trasporto 1	1																																					
categoria di trasporto 2	100																																					
categorie di trasporto 3 e 4	300																																					
Classe	Materie/Oggetti	Quantità massime ammesse																																				
4.3	materie appartenenti al gruppo d'imballaggio I	0																																				
1	materie 1.1C–1.5D e oggetti 1.1B e 1.2B	1																																				
4.2	materie appartenenti al gruppo d'imballaggio II	1																																				
4.3	materie appartenenti al gruppo d'imballaggio II e III purché non assegnate alla categoria «quantità massima ammessa 0»	1																																				
1	oggetti 1.1C–1.1J, 1.2C–1.2J, 1.3C–1.3J, 1.4B–1.4S, 1.6N	5																																				
4.1	N° ONU 3225–3230, 3531 e 3532	5																																				
5.1	materie appartenenti al gruppo d'imballaggio II	5																																				
5.2	N° ONU 3105–3110	5																																				

<p>all'allegato A ADR: la quantità totale in kg o in l delle merci pericolose contenute);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– per le materie solide, i gas liquefatti, i gas liquefatti refrigerati e i gas disciolti sotto: la massa netta in kg;</li> <li>– per le materie liquide: la quantità totale di merci pericolose contenute, in litri;</li> <li>– per i gas compressi, i gas adsorbiti e i prodotti chimici sotto pressione: la capacità in acqua del recipiente, in litri.</li> </ul> <p>Quando merci pericolose appartenenti a diverse categorie di trasporto sono trasportate nella stessa unità di trasporto, la somma:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– della quantità di materie e oggetti della categoria «quantità massima ammessa 1» moltiplicata per 300,</li> <li>– della quantità di materie e oggetti della categoria «quantità massima ammessa 5» moltiplicata per 60,</li> <li>– della quantità di materie e oggetti della categoria «quantità massima ammessa 100» moltiplicata per 3, e</li> <li>– della quantità di materie e oggetti della categoria «quantità massima ammessa 300» non deve superare un valore calcolato 300.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– per gli oggetti: la massa totale in kg degli oggetti senza imballaggio (per gli oggetti della classe 1: la massa netta in kg della materia esplosiva; per le merci pericolose contenute nelle apparecchiature e attrezzature di cui all'allegato A ADR: la quantità totale in kg o in l delle merci pericolose contenute);</li> <li>– per le materie solide, i gas liquefatti, i gas liquefatti refrigerati e i gas disciolti sotto: la massa netta in kg;</li> <li>– per le materie liquide: la quantità totale di merci pericolose contenute, in litri;</li> <li>– per i gas compressi, i gas adsorbiti e i prodotti chimici sotto pressione: la capacità in acqua del recipiente, in litri.</li> </ul> <p>Quando merci pericolose appartenenti a diverse categorie di trasporto sono trasportate nella stessa unità di trasporto, la somma:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– della quantità di materie e oggetti della categoria «quantità massima ammessa 1» moltiplicata per 300,</li> <li>– della quantità di materie e oggetti della categoria «quantità massima ammessa 5» moltiplicata per 60,</li> <li>– della quantità di materie e oggetti della categoria «quantità massima ammessa 100» moltiplicata per 3, e</li> <li>– della quantità di materie e oggetti della categoria «quantità massima ammessa 300»</li> </ul> <p>non deve superare un valore calcolato 300.</p>
--	---

**Commento:**

La presente revisione formale del punto 1.1.3.1 lettera a mira esclusivamente a migliorare leggibilità, comprensibilità e attuazione pratica della disposizione senza modificare il contenuto per quanto riguarda le quantità massime ammesse e le esenzioni vigenti.

La rappresentazione grafica adottata finora si è rivelata di difficile interpretazione nella pratica: in particolare nella versione a stampa della Raccolta sistematica del diritto federale (RS), non è sempre chiaro a quale categoria di trasporto o classe di pericolo si riferiscano le singole indicazioni quantitative, come confermato anche dai riscontri pervenuti dagli utenti e dalle autorità esecutive.

La nuova proposta risolve tale problematica, consentendo una rappresentazione chiara e strutturata delle quantità massime ammesse, attribuibili univocamente a classe e categoria. Al contempo, l'impostazione grafica si ispira consapevolmente alla nota struttura della tabella 1.1.3.6.3 ADR, con la quale gli utenti hanno familiarità.

Si migliora così la chiarezza, si riduce il rischio di interpretazioni errate e si facilita l'applicazione uniforme in sede di esecuzione, senza alterare materialmente la normativa.

<p><b>Testo vigente</b></p>	<p><b>Proposta di modifica (evidenziata in grigio)</b></p>
-----------------------------	--

**1.1.3.6.6 Esenzioni per cisterne vuote, non ripulite, per la revisione di impianti di stoccaggio**

Le imprese che effettuano revisioni di impianti di stoccaggio con liquidi pericolosi per l'ambiente acquatico possono trasportare le cisterne vuote, non ripulite, usate come contenitori durante gli interventi alle cisterne stazionarie, in deroga alle prescrizioni della presente ordinanza come segue:

## a. Cisterne e veicoli

Le cisterne non sono soggette né alle prescrizioni sull'uso di cui ai capitoli 4.3 e 4.4 ADR né alle disposizioni concernenti la costruzione, l'equipaggiamento, l'approvazione del prototipo, il controllo e la marcatura di cui ai capitoli 6.8 e 6.9 ADR. I veicoli non sottostanno alle prescrizioni relative alla costruzione e all'approvazione dei veicoli della parte 9 ADR.

## b. Placcatura

I due lati e ogni estremità delle cisterne devono essere muniti di placche secondo il capitolo 5.3 ADR. Se le placche così apposte non sono visibili all'esterno del veicolo portante, occorre apporne altre anche su entrambe le fiancate e sulla parte posteriore del veicolo. Se il veicolo portante è un rimorchio, quest'ultimo deve essere munito di placca anche sulla parte anteriore.

## c. Pannelli arancioni

Sulla parte anteriore e posteriore del veicolo portante deve essere apposto un pannello di segnalazione arancione senza numero d'identificazione del pericolo secondo il punto 5.3.2.1.1 ADR.

Si può rinunciare alla marcatura del veicolo portante o del rimorchio qualora non venga trasportata alcuna cisterna.

## d. Trasporto di merci pericolose aggiuntive

È permesso trasportare aggiuntivamente merci pericolose in colli approvati, marcati ed etichettati nei limiti della quantità massima riportata nella tabella 1.1.3.6.3 ADR.

## e. Formazione

Il conducente del veicolo è esentato dalla formazione di cui alla sezione 8.2.1. ADR. Tutte le altre prescrizioni della presente ordinanza rimangono applicabili.

**1.1.3.6.6 Esenzioni per cisterne vuote, non ripulite, per la revisione di impianti di stoccaggio**

Le imprese che effettuano revisioni di impianti di stoccaggio con liquidi pericolosi per l'ambiente acquatico possono trasportare le cisterne vuote, non ripulite, usate come contenitori durante gli interventi alle cisterne stazionarie, in deroga alle prescrizioni della presente ordinanza come segue:

## a. Cisterne e veicoli

Le cisterne non sono soggette né alle prescrizioni sull'uso di cui ai capitoli 4.3 e 4.4 ADR né alle disposizioni concernenti la costruzione, l'equipaggiamento, l'approvazione del prototipo, il controllo e la marcatura di cui ai capitoli 6.8 e 6.9 ADR. I veicoli non sottostanno alle prescrizioni relative alla costruzione e all'approvazione dei veicoli della parte 9 ADR.

## b. Placcatura

I due lati e ogni estremità delle cisterne devono essere muniti di placche secondo il capitolo 5.3 ADR. Se le placche così apposte non sono visibili all'esterno del veicolo portante, occorre apporne altre anche su entrambe le fiancate e sulla parte posteriore del veicolo. Se il veicolo portante è un rimorchio, quest'ultimo deve essere munito di placca anche sulla parte anteriore.

## c. Pannelli arancioni

Sulla parte anteriore e posteriore del veicolo portante deve essere apposto un pannello di segnalazione arancione senza numero d'identificazione del pericolo secondo il punto 5.3.2.1.1 ADR.

Si può rinunciare alla marcatura del veicolo portante o del rimorchio qualora non venga trasportata alcuna cisterna.

## d. Trasporto di merci pericolose aggiuntive

A prescindere dalla presenza di una cisterna, è consentito trasportare merci pericolose aggiuntive in conformità con le esenzioni applicabili.

## e. Formazione

Il conducente del veicolo è esentato dalla formazione di cui alla sezione 8.2.1. ADR. Tutte le altre prescrizioni della presente ordinanza rimangono applicabili.

**Commento:**

La lettera d. riguardante l'esenzione prevista per le imprese che effettuano revisioni di impianti di stoccaggio precisa che anche chi trasporta una cisterna può beneficiare delle esenzioni 1.1.3.6 e 1.1.3.1. c) ADR. Altrimenti l'esenzione di cui all'1.1.3.6 ADR non sarebbe applicabile neppure se la cisterna fosse vuota e non ripulita, in quanto valida solo per i colli.

La disposizione era stata modificata in passato per evitare errori di interpretazione. Nella pratica, tuttavia, si riscontrano ancora oggi problemi interpretativi, motivo per cui si propone una formulazione migliorata.

D'ora in poi le merci pericolose secondo l'1.1.3.1 c) ADR non dovranno più essere imballate in colli omologati, marcati ed etichettati per beneficiare di un'esenzione. Inizialmente, tale requisito era stato introdotto per impedire, ad esempio, il trasporto di fanghi in bidoni del latte, problema oggi trascurabile. Nel caso dell'applicazione di esenzioni come quella di cui all'1.1.3.1 c) ADR, per le quali non sono prescritti imballaggi omologati, tale requisito può tuttavia comportare un inasprimento indesiderato. Poiché le restanti disposizioni dell'ADR continuano ad applicarsi, è garantito un livello di sicurezza adeguato.

L'adeguamento mira a chiarire la sistematica esistente e contribuisce a un'applicazione uniforme e pragmatica delle prescrizioni, senza modificare l'attuale livello di sicurezza.

Testo vigente	Proposta di modifica (evidenziata in grigio)
<p>1.6.1.1</p> <p>Le materie e gli oggetti possono essere trasportati fino al 30 giugno 2025 secondo le disposizioni in vigore fino al 31 dicembre 2024.</p>	<p>1.6.1.1</p> <p>Le materie e gli oggetti possono essere trasportati fino al 30 giugno 2027 secondo le disposizioni in vigore fino al 31 dicembre 2026.</p>
<p><b>Commento:</b></p> <p>Il periodo transitorio viene adeguato al nuovo ciclo di revisione: il termine finora previsto del 30 giugno 2025 (riferito alle disposizioni vigenti fino al 31 dicembre 2024) viene prorogato al 30 giugno 2027 e riguarda le disposizioni valide fino al 31 dicembre 2026.</p> <p>Questa disposizione transitoria coincide con quella dell'ADR e garantisce il recepimento armonizzato e praticabile delle nuove norme ADR nel diritto nazionale.</p>	

Testo vigente	Proposta di modifica (evidenziata in grigio)
<p>1.1.3.11.2 Rifiuti domestici contenenti merci pericolose non identificabili</p> <p>In deroga alle disposizioni dell'ADR relative all'imballaggio, all'imballaggio in comune, all'etichettatura, alla marcatura e alla classificazione, i rifiuti domestici contenenti merci pericolose che non possono essere classificate dall'esperto secondo il numero 1.1.3.11.1 lettera a, possono essere trasportati dai centri di raccolta agli impianti di smaltimento, alle seguenti condizioni:</p> <p>a. i rifiuti possono essere trasportati in quantità non superiore a 50 kg o l per unità di trasporto in colli che soddisfano i requisiti di prova del gruppo di imballaggio II;</p> <p>b. se i colli sono imballati come imballaggio interno di un ulteriore imballaggio esterno che soddisfa i requisiti di prova del gruppo di imballaggio II, la quantità per unità di trasporto può essere aumentata fino a 300 kg o l;</p> <p>c. i colli devono recare le etichette di pericolo secondo i modelli 3, 6.1, 8 e 9 nonché la scritta, apposta in modo durevole e in luogo ben visibile, «Merce pericolosa non identificata»;</p> <p>d. si deve portare con sé un documento di accompagnamento contenente almeno le seguenti indicazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– la dicitura: «Trasporto secondo 1.1.3.11.2 appendice 1 SDR»;</li> <li>– il nome e l'indirizzo dello o degli speditori;</li> <li>– il nome e l'indirizzo del o dei destinatari;</li> <li>– il numero e il peso dei colli.</li> </ul>	<p>1.1.3.11.2 Rifiuti domestici contenenti merci pericolose non identificabili</p> <p>In deroga alle disposizioni dell'ADR relative all'imballaggio, all'imballaggio in comune, all'etichettatura, alla marcatura e alla classificazione, i rifiuti domestici contenenti merci pericolose che non possono essere classificate dall'esperto secondo il numero 1.1.3.11.1 lettera a, possono essere trasportati dai centri di raccolta agli impianti di smaltimento, alle seguenti condizioni:</p> <p>a. i rifiuti possono essere trasportati in quantità non superiore a 50 kg o l per unità di trasporto in colli che soddisfano i requisiti di prova del gruppo di imballaggio II;</p> <p>b. se i colli sono imballati come imballaggio interno di un ulteriore imballaggio esterno che soddisfa i requisiti di prova del gruppo di imballaggio II, la quantità per unità di trasporto può essere aumentata fino a 300 kg o l;</p> <p>c. i colli devono recare le etichette di pericolo secondo i modelli 3, 6.1, 8 e 9 nonché la scritta, apposta in modo durevole e in luogo ben visibile, «Merce pericolosa non identificata»;</p> <p>d. si deve portare con sé un documento di accompagnamento contenente almeno le seguenti indicazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– la dicitura: «Trasporto secondo 1.1.3.11.2 appendice 1 SDR»;</li> <li>– il nome e l'indirizzo dello o degli speditori;</li> <li>– il nome e l'indirizzo del o dei destinatari;</li> <li>– il numero e la massa dei colli.</li> </ul>
<p><b>Commento:</b></p> <p>Alla lettera d. relativa alle indicazioni contenute nel documento di accompagnamento «peso» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «massa».</p> <p>La modifica è volta ad armonizzare la terminologia con quella dell'ADR, nel quale con l'aggiornamento 2025 la parola «peso», nel senso del concetto fisico di «massa», è stata sistematicamente sostituita con «massa». L'uso del termine «massa» è quindi conforme alla terminologia attuale dell'accordo e garantisce un'applicazione uniforme e coerente delle disposizioni.</p> <p>La modifica ha carattere meramente redazionale e non comporta alcuna variazione sostanziale dei requisiti vigenti. In particolare rimangono invariati la quantità e il contenuto delle informazioni da riportare nel documento di accompagnamento.</p>	

## Appendice 2

Testo vigente					Proposta di modifica (evidenziata in grigio)				
<b>1 Tratti stradali con gallerie</b> Elenco dei tratti stradali sottoposti a limitazioni ai sensi della sezione 1.9.5 ADR <sup>1</sup> :					<b>1 Tratti stradali con gallerie</b> <b>1.1 Elenco dei tratti stradali sottoposti a limitazioni ai sensi della sezione 1.9.5 ADR<sup>3</sup>:</b>				
Cantone	Tratti stradali Strada nazionale = N Strada cantonale = SC	Galleria	Categoria di galleria (1.9.5.2 ADR)		Cantone	Tratti stradali Strada nazionale = N Strada cantonale = SC	Galleria	Categoria di galleria (1.9.5.2 ADR)	
UR/TI	N2 Göschenen–Airolo	San Gottardo	E		UR/TI	N2 Göschenen–Airolo	San Gottardo	E	
GR	N13 Thusis–Ticino	San Bernardino	E		GR	N13 Thusis–Ticino	San Bernardino	E	
TG	SC Frauenfeld	Rotatoria stazione di Frauenfeld	E		TG	SC Frauenfeld	Rotatoria stazione di Frauenfeld	E	
TI	N13 <sup>2</sup> Bellinzona–Bris-sago	Mappo/Morettina	E		TI	N13 <sup>4</sup> Bellinzona–Bris-sago	Mappo/Morettina	E	
TI	SC Lugano	Vedeggio–Cassarate	E		TI	SC Lugano	Vedeggio–Cassarate	E	
VD	SC Crissier	Galerie du Marcolet	E		VD	SC Crissier	Galerie du Marcolet	E	
VS/Italia	SC Martigny–Aosta	Gran San Bernardo	E		VS/Italia	SC Martigny–Aosta	Gran San Bernardo	E	
					<b>1.2 Carico misto con merci pericolose per le quali è riportato il simbolo «(-)» nella tabella A del capitolo 3.2 ADR</b> Se vengono trasportate merci secondo il punto 1.9.5.3.6 ADR insieme ad altre merci pericolose per le quali non figura (-) nella colonna (15) della tabella A al capitolo 3.2 ADR o che sono trasportate in quantità limitata, solo queste ultime sono determinanti per valutare se è consentito il transito in galleria.				
<b>Commento:</b> Questa precisazione intende chiarire la prassi attuativa vigente in Svizzera. Nella pratica si riscontra infatti un'incertezza interpretativa in merito all'ammissibilità del transito in galleria di carichi misti composti da merci con codice di restrizione in galleria (-) e altre merci pericolose. Per la valutazione si fa riferimento, in linea di principio, alla sottosezione 1.1.3.6 ADR, che fa fede anche per la segnalazione mediante pannelli arancioni. Le merci pericolose contrassegnate con «(-)» al posto del codice di restrizione in galleria, indicate nel testo come «merci secondo il punto 1.9.5.3.6 ADR», non vengono conteggiate									

<sup>1</sup>RS 0.741.621

<sup>2</sup> Il rimando è stato adeguato in applicazione dell'art. 12 cpv. 2 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512), con effetto dal 1° gen. 2019

<sup>3</sup>RS 0.741.621

<sup>4</sup> Il rimando è stato adeguato in applicazione dell'art. 12 cpv. 2 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512), con effetto dal 1° gen. 2019

nel calcolo della quantità massima ammessa ai fini dell'applicazione dell'esenzione. Sono considerate soltanto le altre merci pericolose, comprese quelle in quantità limitate.

In Svizzera, inoltre, la restrizione in galleria si applica sempre anche alle unità di trasporto e ai container per i quali è prescritto un marchio «quantità limitate» ai sensi della sezione 3.4.13 ADR, poiché in questo caso tutte le gallerie con restrizioni rientrano nella categoria E.

Questa precisazione non comporta alcuna modifica materiale: vengono precisate e rese trasparenti le odierne pratiche attuative.

### Appendice 3

Testo vigente							Proposta di modifica (evidenziata in grigio)						
<b><u>Lista delle merci pericolose sottoposte a disposizioni particolari relative al trasporto</u></b>							<b><u>Lista delle merci pericolose sottoposte a disposizioni particolari relative al trasporto</u></b>						
Devono essere rispettate le prescrizioni più restrittive delle appendici 1 e 2.							Devono essere rispettate le prescrizioni più restrittive delle appendici 1 e 2.						
N° ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Eti-chette	Disposizione	N° ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Eti-chette	Disposizione
	3.1.2 ADR	2.2 ADR	2.2 ADR	2.1.1.3 ADR	5.2.2 ADR			3.1.2 ADR	2.2 ADR	2.2 ADR	2.1.1.3 ADR	5.2.2 ADR	
1017	COLORO	2	2TOC		2.3 + 5.1 + 8	Peso netto massimo ammesso per ogni cassa mobile: 1000 kg	1017	COLORO	2	2TOC		2.3 + 5.1 + 8	Massa netta massima ammessa per ogni cassa mobile: 1000 kg
1076	FOSGENE	2	2TC		2.3 + 8	Peso netto massimo ammesso per ogni cassa mobile: 1000 kg	1076	FOSGENE	2	2TC		2.3 + 8	Massa netta massima ammessa per ogni cassa mobile: 1000 kg
1079	DIOSSIDO DI ZOLFO	2	2TC		2.3 + 8	Peso netto massimo ammesso per ogni cassa mobile: 1000 kg	1079	DIOSSIDO DI ZOLFO	2	2TC		2.3 + 8	Massa netta massima ammessa per ogni

Materie e oggetti esplosivi      1	In caso di trasporto con MEMU: è necessaria l'autorizzazione dell'USTRA secondo 7.5.5.2.3 ADR	cassa mobile: 1000 kg
		Materie e oggetti      1 esplosivi  In caso di trasporto con MEMU: è necessaria l'autorizzazione dell'USTRA secondo 7.5.5.2.3 ADR

**Commento:**

Nell'appendice 3 SDR, nella colonna «Disposizione» il termine «peso netto» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «massa netta».

La modifica è volta ad armonizzare la terminologia con quella dell'ADR, nel quale con l'aggiornamento 2025 la parola «peso», nel senso del concetto fisico di «massa», è stata sistematicamente sostituita con «massa». In questo modo viene utilizzata una terminologia uniforme e tecnicamente corretta secondo l'accezione in fisica e si evitano ambiguità linguistiche.

L'adeguamento ha carattere meramente redazionale e non comporta alcuna modifica materiale delle quantità massime ammesse né delle pratiche vigenti, che rimangono invariate.